

Modifica articoli 13 e 17 delle Condizioni Generali di Contratto del Servizio Broadband

Art. 13 - Durata e recesso

13.1 Il Contratto è a tempo indeterminato e si perfeziona con l'attivazione del Servizio ovvero con la comunicazione dell'accettazione della Proposta di Attivazione da parte di Telecom.

13.2 Le Parti potranno recedere dal Contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A/R, con un preavviso di 30 giorni.

13.3 Il Richiedente sarà tenuto a corrispondere a Telecom Italia gli importi dovuti relativamente al Servizio fruito fino alla data di efficacia del recesso. Il Richiedente sarà inoltre tenuto a pagare, a fronte dei costi sostenuti da Telecom Italia per la disattivazione/cessazione del Servizio, gli importi indicati nel Profilo Commerciale. Tali importi non saranno dovuti nei casi in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso ai sensi del precedente art.4.8 o per effetto di variazioni contrattuali comunicate da Telecom Italia ai sensi della vigente normativa.

13.4 Il Richiedente potrà recedere altresì dai Profili Commerciali, dalle Offerte di Pricing e/o dalle Opzioni in qualsiasi momento, senza pagamento di penali, fatto salvo il pagamento dei costi di disattivazione previsti nel Profilo Commerciale di riferimento, dandone comunicazione per iscritto, all'indirizzo indicato sul Conto richiesto al Servizio Clienti "191", mediante lettera raccomandata a.r. o fax con allegata fotocopia del documento d'identità. Il recesso produrrà effetto dalla data di registrazione della richiesta di cessazione nei sistemi informatici di Telecom Italia e, comunque, non oltre 30 giorni dalla comunicazione del Richiedente. Resta comunque a carico del Richiedente il pagamento dei canoni/importi dovuti relativamente ai Profili Commerciali, alle Offerte e/o alle Opzioni fino alla data di efficacia del recesso.

13.5 Resta inteso che nell'ipotesi in cui il Servizio cessi per qualsivoglia causa o ragione, anche i Profili commerciali, le Offerte di Pricing e/o le Opzioni attivati dal Richiedente saranno cessati.

13.6 Il Richiedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 dell'allegato A della delibera 664/06/Cons, potrà anche esercitare il diritto di recesso nelle forme e modalità ivi previste, senza alcuna penalità, dandone comunicazione telefonica al Servizio Clienti "191" entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di attivazione del Servizio, del Profilo Commerciale e/o dell'Offerta di Pricing. Il Richiedente dovrà confermare il recesso per iscritto all'indirizzo indicato dal predetto Servizio Clienti, con lettera raccomandata a.r., entro 48 ore dalla suddetta comunicazione.

13.7 Per i profili di Servizio a consumo, qualora la cessazione tecnica dell'accesso avvenga in data successiva a quella richiesta dal Richiedente, quest'ultimo sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi relativi al traffico eventualmente conteggiato nel periodo che intercorre tra la data di cessazione richiesta e la data di cessazione tecnica.

Art. 17 - Risoluzione per inadempimento

17.1 Telecom si riserva la facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, nei seguenti casi di inadempimento ritenuti gravi ed irreparabili:

- a) il Richiedente violi l'obbligo previsto al precedente articolo 10.1 lett.a), manomettendo gli Apparat/Prodotti e/o altre e apparecchiature di proprietà di Telecom;
- b) il Richiedente violi in tutto o in parte il divieto di distribuzione, anche gratuita, della connettività da/verso Internet, così come previsto al precedente art. 10.1 lett. d);
- c) Il Richiedente violi in tutto o in parte gli obblighi di cui agli artt. 10.1, 10.2, 10.9, 10.10, 10.14 e 10.15;
- d) in caso di mancato pagamento del corrispettivo del Servizio e/o del mancato rilascio dei mezzi di garanzia di cui all'art. 6 e/o del mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 7.11;
- e) il Richiedente agisca o si qualifichi come rappresentante o agente di Telecom, violando quanto previsto all'art. 24.3;
- f) Il Richiedente non consenta a Telecom di esercitare i Diritti di verifica e controllo su gli Apparat/Prodotti di cui all'art. 12;
- g) Il Richiedente violi in tutto o in parte gli obblighi previsti dall'art. 15 (Condizioni particolari sulla proprietà intellettuale, sull'utilizzo e sulla riservatezza del software);
- h) Il Richiedente violi il divieto di cessione del contratto di cui all'art. 21.

17.2 In caso di risoluzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7.8 in caso di mancato pagamento del corrispettivo, il Richiedente corrisponderà a Telecom gli importi dovuti relativamente al Servizio fruito fino alla data dell'avvenuta risoluzione, gli importi indicati nel Profilo Commerciale a fronte dei costi sostenuti da Telecom Italia per la disattivazione/cessazione del Servizio, nonché, a titolo di risarcimento, l'importo complessivo dei canoni residui attualizzati al momento della risoluzione in base alla media percentuale del tasso Euro Interbancario (lettera 1 mese) del mese precedente rispetto a quello in cui avviene la risoluzione, fatto salvo il diritto di Telecom all'eventuale risarcimento del maggior danno.

17.3 In caso di risoluzione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 22.8, il Richiedente provvederà a restituire immediatamente a Telecom, senza alcun onere, spesa o responsabilità per Telecom stessa, il materiale, gli Apparat/Prodotti hardware ed il software di proprietà di Telecom. Il Richiedente si obbliga comunque a conservare in buono stato gli Apparat/Prodotti di proprietà di Telecom fino al momento della restituzione.